

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione nella causa iscritta al n. 3024 /2022 R.G.L. promossa

D A

IOVINELLA GIOVANNA rappresentata e difesa dall'avv. MELE GIOVANNI presso il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti

- Ricorrente -

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE In persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto.

- Resistente-

FATTO E DIRITTO

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c., depositato in data 4.3.2022, Iovinella Giovanna ha convenuto in giudizio l'INPS premesso:

- Di avere presentato domanda per il riconoscimento del congedo di maternità in quanto lavoratrice autonoma per il periodo indicato;
- Di avere ricevuto un pagamento solo parziale del dovuto;

ricorre al Tribunale in funzione di giudice del lavoro perché, previo accertamento della regolarità contributiva, emetta sentenza di condanna generica alle differenze dovute e al risarcimento dei danni.

La ricorrente, infine, ha ravvisato nella erogazione dell'indennità di maternità in misura inferiore a quella di legge, in violazione degli artt. 22 e 23 T.U. 151/2001, la realizzazione ai propri danni di una condotta discriminatoria da parte dell'Inps.

Parte ricorrente ha dunque domandato che sia ordinato all'INPS il ricalcolo dell'indennità di maternità spettante alla ricorrente secondo i criteri di cui agli artt. 22 e 23 T.U. 151/2001, con conseguente condanna dell'Istituto alla corresponsione delle differenze retributive.

Si è regolarmente costituito l'INPS, che ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria relativa alla prestazione sottostante prevista dall'art. 4 del D.L. 19.9.92 n. 384, convertito dalla legge 14.11.92 n.438, in combinato disposto con l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n.639 concludendo per il rigetto della domanda.

La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è giunta alla

discussione all'odierna udienza e viene decisa lette le note di trattazione cartolare depositate dalla sola parte ricorrente.

Si ritiene di dover disattendere l'eccezione di decadenza proposta dall'INPS.

L'art. 47, DPR n. 639/1970, come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384/1992, conv. in l.

n. 438/1992, dispone, ai commi 2 e 3: "Per le controversie in materia di trattamenti

pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il

termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata

dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la

pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti

per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di

presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni

della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria

può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui

al precedente comma".

Il sesto comma dell'art. 47, aggiunto dal numero 1) della lettera d) del comma 1

dell'art. 38, d.l. n. 98/2011, prevede altresì: "Le decadenze previste dai commi che

precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di

prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso

il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal

pagamento della sorte".

Per l'indennità di maternità il termine di decadenza dall'azione giudiziaria è previsto in un anno (trattandosi di prestazione a carico della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti, di cui all'art. 24 L. 88/1989) e, avendo la domanda ad oggetto l'adempimento di una prestazione riconosciuta solo in parte, detto termine decorre dal riconoscimento parziale della prestazione.

Nel caso in esame l'indennità di maternità risulta essere stata riconosciuta alla ricorrente

Dal 1.1.2020 al 30.30.2020 con domanda del 19.12.2020, mentre l'azione giudiziaria è stata esercitata con ricorso depositato il 4.3.2022.

Si ritiene, tuttavia, che la suddetta disciplina relativa alla previsione di un termine decadenziale per l'esercizio dell'azione non sia applicabile nel caso di specie.

Sul punto, com'è noto, si sono formati nella giurisprudenza due opposti orientamenti.

Secondo un primo orientamento, fatto proprio fra l'altro da alcune pronunce della Corte d'appello di Torino (n. 115/2021, n. 421/2021; n. 439/2021), nelle ipotesi in cui la discriminazione contestata consista esclusivamente nel riconoscimento soltanto parziale, da parte dell'Istituto previdenziale, di una prestazione, cui la ricorrente assume di avere diritto in misura superiore a quella che le è stata corrisposta, alla relativa domanda risulta applicabile la decadenza in esame. Poiché, infatti, il diritto di credito ad una prestazione previdenziale è un diritto soggettivo che, per legge, deve essere esercitato entro un termine breve, pena l'estinzione per il maturare di una decadenza che ha natura ed effetti sostanziali, una volta estinto detto diritto neppure potrebbe più esservi discriminazione, che consiste pur sempre nella lesione – in connessione con uno dei fattori discriminatori tipici (fra cui il genere) - di un diritto specialmente protetto.

La Suprema Corte ha recentemente avallato (Cass., n. 25400/2021) tale orientamento, osservando che, anche quando il fatto generatore della pretesa azionata in giudizio sia identificato dalla lavoratrice nella «discriminazione di genere», dovuta all'attribuzione, durante il periodo di gravidanza obbligatorio, di un trattamento economico deteriore in base ai criteri seguiti dall'ente previdenziale per la liquidazione dell'indennità, e però il petitum domandato, per rimuovere la situazione di svantaggio, sia "individuato nella differenza economica, tra quanto erogato a titolo di indennità di maternità dall'ente previdenziale in base a determinate modalità di calcolo, e quanto ritenuto dovuto, in base alla disciplina di legge, secondo diversi criteri di computo", deve concludersi che "il bene della vita rivendicato è esattamente coincidente con quello che la dipendente (recte: un dipendente qualsiasi) avrebbe potuto ottenere intraprendendo un'azione di adempimento dell'obbligazione previdenziale".

Pur preso atto della posizione assunta dal giudice di legittimità con tale pronuncia, si ritiene maggiormente condivisibile il diverso orientamento secondo cui l'eccezione deve essere superata in ragione della natura e dell'oggetto della domanda proposta in causa, volta a ottenere la cessazione di una condotta discriminatoria posta in essere dall'INPS e a rimuoverne gli effetti, domanda avente diverso petitum e diversa causa petendi rispetto all'ordinaria azione – esperibile da una dipendente non discriminata dall'errore di calcolo - volta a ottenere il pagamento di una prestazione previdenziale in adempimento del rapporto obbligatorio esistente con l'INPS, con la conseguenza dell'inapplicabilità a detta domanda degli istituti tipici di tale rapporto.

Tale orientamento, seguito, seppur per quanto consta minoritariamente, dalla stessa Corte d'appello di Torino in altre pronunce (n. 340/2021) nonché da altri giudici d'appello (cfr. Corte d'appello di Milano, n. 1131/2021; n. 628/2021; n. 521/2021; n. 1044/2020; n. 388/2021), pare preferibile. La contestata natura discriminatoria della condotta di parziale liquidazione lamentata dalla ricorrente, infatti, fa sì che la lavoratrice pretenda non l'adempimento di una prestazione (tuttora) dovuta, bensì la cessazione della condotta contestata nonché la rimozione degli effetti, perduranti, dalla stessa prodotti, tramite integrazione del patrimonio della lavoratrice mediante versamento della somma cui avrebbe avuto sin dall'origine diritto.

Inoltre, come rilevato dalla giurisprudenza orientatasi in tal senso, "l'azione di accertamento della discriminazione in quanto tale è imprescrittibile, e tale imprescrittibilità fa ben comprendere come

sia incompatibile con essa una decadenza –si sottolinea – sostanziale, e peraltro assai breve, che colpisce gli effetti dell'accertamento e la loro rimozione” (così le sentenze della Corte d'Appello di Milano su citate).

Non convince, in definitiva, la tesi per cui la discriminazione, in ipotesi originariamente esistente, venga in ogni caso a cessare per il venir meno, per decadenza, della concorrente azione di adempimento nei confronti dell'ente previdenziale: al limite, dalla premessa – la non ulteriore azionabilità del rapporto previdenziale per intervenuta decadenza – dovrebbe farsi discendere l'intervenuto consolidamento di un danno, non più riparabile tramite gli strumenti ordinariamente attivabili nel rapporto previdenziale, con conseguente carattere risarcitorio delle somme richieste dalla lavoratrice.

L'eccezione di decadenza deve dunque essere disattesa.

Nel merito il ricorso è infondato.

Ebbene, la ricorrenza del requisito reddituale funzionale al riconoscimento degli ulteriori periodi di indennità di maternità non è stata in alcun modo provata, avendo la ricorrente depositato solo dichiarato in ricorso “la somma da versare, calcolata in complessivi € 1.463,27 come da prospettoepilogativo dell'Istituto, era stata integralmente versata con la seguentecomposizione, e precisamente: 1) € 429,47 erano stati pagati a mezzo modelloF24 del 20.11.2020, mentre 2) la restante somma di € 1.034,00 era stata versata utilizzando la compensazione di crediti per il cd. "bonus fitti" (€ 780,00) nonchéil credito per DM10 (€ 254,00);”

Così prospettata la ricostruita situazione reddituale è priva di supporto probatorio, il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite tenuto conto della natura della controversia delle oscillazioni giurisprudenziali e della novità della questione possono essere interamente compensate.

PQM

- rigetta il ricorso
- compensa fra le parti le spese di lite.

Aversa 24/01/2023

IL GIUDICE

Federica Acquaviva Coppola